



CITTA' DI ALESSANDRIA

**DIREZIONE ECONOMATO, GARE
E ACQUISTI**

Piazza della Libertà, 1 – 15121 Alessandria – P.I./C.F. 00429440068

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI
DEL COMUNE DI ALESSANDRIA.**

Capo I – CARATTERISTICHE DELL'APPALTO**Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. L'Appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione e riparazione dei mezzi di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Alessandria, nel seguito, per brevità, denominata anche Comune, Amministrazione o Stazione Appaltante, con le modalità ed alle condizioni di seguito precisate, ripartito in **TRE** lotti distinti così definiti:

Lotto	CIG
Lotto n. 1: Autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo o speciale e Autocarri inferiori ai 35 q.li	66359921D6
Lotto n. 2: Autocarri superiori ai 35 q.li e autoveicoli ad uso promiscuo o speciale	6636001941
Lotto n. 3: Motoveicoli	6636005C8D

2. Il servizio dovrà esser svolto dalla Ditta o dalle Ditte Appaltatrici (di seguito anche dette "Impresa", "appaltatore" o "Ditta aggiudicatrice") secondo le modalità ed alle condizioni previste nel presente Capitolato, nei successivi articoli, onde garantire il perfetto stato di manutenzione e funzionamento, in ogni momento, di tutti i mezzi attraverso l'effettuazione degli opportuni interventi, secondo quanto meglio specificato nel presente Capitolato.
3. **Il servizio dovrà esser svolto dalla Ditta direttamente, presso strutture di proprietà o tramite centri di assistenza già convenzionati o ancora da convenzionare, officine consorziate, d'appoggio o in subappalto, autorizzate alle attività di riparazione di veicoli, elettrauto, gommista, carrozziere, riparazione e sostituzione di cristalli ed analoghi ed iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, situate nel territorio Comunale in un raggio di 10 km dal magazzino sito in Via San Giovanni Bosco, n. 53/55. In caso di centri di assistenza o officine che abbiano sede al di fuori del territorio comunale o ad una distanza superiore a quella sopra specificata gli stessi dovranno garantire il servizio di ritiro e riconsegna del mezzo presso la suddetta sede della stazione appaltante senza alcun onere aggiuntivo.**
4. L'impresa accetta integralmente le condizioni stabilite nel presente Capitolato, nessuna esclusa, obbligandosi alla sua perfetta osservanza.
5. Il parco mezzi oggetto di gestione manutentiva, nella sua composizione attuale, è riepilogato nell'allegato A del presente Capitolato, con l'indicazione dell'anno di immatricolazione e del chilometraggio di ogni singolo mezzo, ma è naturalmente soggetto ad invecchiamento e variazioni di quantità, marche e modelli. L'impresa sarà, quindi, obbligata ad assoggettarsi alle suddette variazioni alle stesse condizioni del presente Capitolato, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
6. Le parti danno reciprocamente atto che la fornitura oggetto del presente Capitolato speciale potrà subire modificazioni/integrazioni durante il periodo di vigenza del medesimo in dipendenza del mutamento del quadro normativo di riferimento nazionale e regionale. In tal senso le parti si obbligano sin d'ora al rispetto della normativa di riferimento vigente durante tutto il periodo di validità del presente Capitolato speciale d'appalto, invariate restando le quantificazioni economiche dei corrispettivi e le loro modalità di computo come previste nello stesso.
7. Il presente Capitolato speciale disciplinerà il rapporto contrattuale derivante dall'aggiudicazione e,

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

pertanto, il Contratto che verrà sottoscritto tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario dovrà riprodurre e/o richiamare le clausole e le disposizioni del presente Capitolato speciale. In caso di discordanze e/o difformità tra il Contratto e il presente Capitolato speciale prevarranno le clausole di quest'ultimo.

Art. 2 – Durata dell'appalto

1. La durata dell'appalto è fissata in **24 mesi**, a far data dalla stipulazione del contratto o dalla data di affidamento anticipato del servizio di cui all'art. 11, comma 12, del D.lgs. n. 163/2006 e s. m. e i. e dell'art. 302, comma 2, lett. a) e b) del D.P.R. 207/2010, previa adozione da parte del Responsabile del Procedimento di apposito provvedimento autorizzativo nel quale si dia atto in concreto dei motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.
2. Qualora alla scadenza del contratto non fosse ancora perfezionato l'iter per il nuovo affidamento, l'Amministrazione si riserva l'opzione di prorogare la durata fino ad un massimo di ulteriori mesi 6 (sei), agli stessi patti, prezzi e condizioni in essere alla scadenza del contratto.

Art. 3 – Corrispettivo dell'Appalto

1. Tutte le lavorazioni saranno compensate a misura utilizzando l'Elenco prezzi presentato in sede di gara dalla Ditta aggiudicataria sulla base dello schema costituente l'Allegato B, come rideterminato sulla base del ribasso unico da questa offerto sull'importo posto a base di gara.
2. Gli importi saranno suddivisi secondo le seguenti percentuali presunte:
 - a. 65 % lavori di riparazioni meccaniche e da elettrauto;
 - b. 20% lavori da gommista e sostituzioni coperture;
 - c. 10% lavori di riparazioni carrozzeria
 - d. 5 % altri lavori
3. Detta ripartizione è da considerarsi puramente indicativa e non vincolante riguardo gli ordini delle lavorazioni.
4. In conseguenza dell'acquisto di nuovi mezzi, non elencati nel presente capitolato, o in caso di necessità particolari intervenute in corso d'appalto, saranno concordati tra le parti nuovi prezzi a cui si applicherà lo sconto proposto in fase di gara.
5. I prezzi offerti in sede di gara saranno soggetto a revisione su base annua, a decorrere dal secondo anno di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006. La revisione viene operata su richiesta di ciascuna parte contraente a seguito di un'istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto, sulla base dei dati elaborati dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici e dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 163/2006 citato.
6. In mancanza di tali dati, trova applicazione l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), salvo diversa e motivata valutazione del responsabile.

Capo II – CONTRATTO

Art. 4 – Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse e/o errori effettuati nell'esecuzione

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

della prestazione, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, la Ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 113 del D.lgs. 163/2006.

2. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% stante il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, rilasciata da organismi accreditati, così come disposto dall'art. 75, comma 7, del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.
3. La cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicata dalla Ditta affidataria.
4. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto al comma 1 l'Amministrazione dichiara la decadenza dall'aggiudicazione ed acquisisce la cauzione provvisoria di cui al Disciplinare di gara, con aggiudicazione dell'Appalto al secondo in graduatoria.
5. La cauzione è costituita con le modalità di cui agli articoli 75 e 113 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., e dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto.
6. In particolare la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1444 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.
7. La garanzia dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
8. In caso d'inadempienza agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale ha diritto di rivalersi sulla cauzione.
9. Qualora l'Amministrazione abbia effettuato la rivalsa sulla cauzione durante l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Concessionario di reintegrare la cauzione entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa pena la risoluzione di diritto del contratto.
10. La garanzia fideiussoria sarà svincolata e restituita con le modalità previste dall'art. 113 comma 3 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 5 – Stipulazione del contratto

1. L'Impresa Aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto.
2. L'Aggiudicatario si obbliga a far pervenire al Comune, nei tempi all'uopo comunicati, tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto.
3. In caso di mancata stipula del contratto per colpa dell'Aggiudicatario, ove il mancato espletamento del servizio, consegnato eventualmente nelle more della stipula del contratto a norma dell'art. 2, arrechi grave danno al Comune, o comunque provochi notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il Direttore dell'esecuzione può procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni. La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

4. Con la firma del contratto si accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

Art. 6 – Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate all'Aggiudicatario medesima.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

Art. 7 – Variazioni, rinegoziazione dell'appalto e forniture complementari

1. Secondo quanto previsto agli articoli 310 e 311 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, e s.m. e i., l'Amministrazione potrà chiedere all'esecutore del contratto una variazione delle prestazioni oggetto del contratto medesimo, ai prezzi e condizioni ivi previste, e senza che ciò dia diritto ad alcuna indennità.
2. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma, e l'Appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguirle, le variazioni che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di contratto e non comportino maggiori oneri per l'Appaltatore medesimo, se ritenute opportune dal Comune e disposte dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere all'affidamento di forniture complementari o servizi analoghi ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, commi 3 e 5 del D. L.gs. 163/2006 e s. m. e i. se ne ricorrano i presupposti.

Capo III – ESECUZIONE DEL SERVIZIO E SUE CARATTERISTICHE

Art. 8 – Inizio dell'esecuzione del servizio

1. L'esecuzione del contratto ha inizio dalla data del relativo ordine, da impartire dopo la stipulazione del contratto.
2. Su disposizione del Direttore dell'esecuzione l'avvio all'esecuzione del contratto potrà aver luogo anche nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 4 del presente Capitolato.
3. La consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale, redatto in duplice copia e controfirmato dal Direttore dell'esecuzione, nonché dall'esecutore del servizio stesso.

Art. 9 – Caratteristiche generali del servizio

1. Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto dall'Affidatario con le modalità che saranno in seguito descritte.
2. La Ditta appaltatrice dichiara di conoscere lo stato manutentivo del parco mezzi oggetto di gara e di prenderlo in gestione nello stato in cui si trova, assumendo tutti gli obblighi previsti in relazione alla manutenzione programmata (come da prescrizioni del costruttore) indipendentemente dal chilometraggio complessivo del veicolo e dagli interventi effettuati o non in precedenza.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

3. La Ditta appaltatrice è, pertanto, obbligata all'esecuzione di tutti gli interventi anche nel caso di eventuale mancata effettuazione di un intervento programmato in data antecedente la decorrenza contrattuale.
4. Conseguentemente, l'Impresa aggiudicataria, non potrà sollevare nessuna obiezione per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo le caratteristiche dei mezzi stessi.

Art. 10 – Prestazioni previste nell'appalto

1. Nel presente appalto è ricompresa ogni attività e intervento atto a garantire il buon e continuo funzionamento del parco mezzi comunali, salve le eccezioni ed esclusioni previste dai successivi articoli 11 e 13, comma 2.
2. L'elencazione delle prestazioni ricomprese nell'appalto, di seguito riportate e valide per tutti i lotti, ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
3. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a seguito di apposito ordine da parte del Referente tecnico dell'Autoparco. Interventi non autorizzati o richiesti da terzi non saranno contabilizzati.
4. La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire la manutenzione per tutto il periodo d'appalto senza interruzioni, fatto salvo per i giorni festivi, garantendo la disponibilità continuativa per tutte le tipologie lavorative.
5. La Ditta dovrà tenere una scheda tecnica per ciascun automezzo, costantemente aggiornata, contenente la descrizione dell'automezzo (targa, marca, modello), gli interventi effettuati, specificando, per ciascun intervento la data, la descrizione dell'intervento eseguito, le garanzie... ed il relativo programma di manutenzione. Copia di detta scheda tecnica dovrà essere trasmessa con cadenza trimestrale al Referente tecnico dell'Autoparco.
6. L'Amministrazione avrà facoltà di effettuare direttamente interventi di modesta entità qualora essi si dimostrassero indispensabili per la circolazione del veicolo e non fosse possibile raggiungere il punto di assistenza o, stante l'urgenza, si ritenesse opportuno eseguire la riparazione e non fosse possibile usufruire dell'officina della Ditta appaltatrice o il centro di assistenza convenzionato o consorziato. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare la spesa sostenuta, previa presentazione di fattura o altra pezza giustificativa.

LOTTO 1, 2 e 3

Manutenzione ordinaria: E' il complesso delle operazioni necessarie all'effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza dei veicoli in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria, a titolo di esempio:

- la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza o della vetustà del mezzo;
- ogni intervento meccanico o relativo le componenti elettriche atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi o guasti, comunque necessari per ripristinare la funzionalità del mezzo e renderlo atto all'uso.
- Le riparazioni, verniciature, sostituzione parti di carrozzeria;
- il rilascio delle certificazioni inerenti alle revisioni periodiche dei veicoli (art. 80 "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs.285/92), compresa la preparazione meccanica dei veicoli per invio e superamento dei suddetti controlli;

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

- il controllo periodico del livello dei fluidi (es. radiatore, lavacrystalli, olio motore, cambio, ecc.) ed al loro rabbocco o sostituzione, ogni qualvolta si rilevi la necessità indipendentemente dai Km. percorsi;
- l'esecuzione dei controlli periodici e di tutto quanto occorra per la rispondenza dei mezzi alla vigente normativa di riferimento;
- le riparazioni in garanzia su tutte le marche;

Tutte le parti sostituite dovranno essere garantite per un periodo di un anno.

Manutenzione straordinaria: L'appaltatore provvederà ad ogni intervento riguardante la meccanica, la carrozzeria, tappezzeria, gli impianti elettrici e comunque tutte le attività necessarie a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessari per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso, incluso rabbocchi e sostituzioni di liquidi e parti di qualsiasi genere che si dovessero rendere necessarie in seguito a guasti.

L'esecuzione degli interventi deve essere sempre svolta a regola d'arte, impiegando i materiali richiesti dalla stazione appaltante.

Tutte le parti sostituite dovranno essere garantite per un periodo di un anno.

Pneumatici: L'appaltatore provvederà alle verifiche di pressione e stato di usura degli pneumatici, alla loro sostituzione in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada; l'appaltatore dovrà provvedere altresì all'equilibratura e alla convergenza delle ruote nonché alla riparazione delle forature, alla fornitura ed alla installazione degli pneumatici invernali/estivi rispettivamente entro il 30 ottobre ed entro il 30 aprile di ogni anno sui veicoli segnalati dal Comune.

Gli pneumatici dovranno essere forniti in ottime condizioni di conservazione. Il trasporto della merce è effettuato a rischio e pericolo del Fornitore e ciò anche con riferimento alle responsabilità per perdita ed avaria delle coperture oggetto di fornitura durante il trasporto e sino alla definitiva consegna.

Il ricevimento senza riserve non esclude le azioni per perdita parziale o per avaria dei pezzi di ricambio oggetto di fornitura, non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art. 1698 del Codice Civile.

Le coperture oggetto del presente Capitolato Tecnico dovranno avere i seguenti requisiti:

- essere prodotte da una delle seguenti case produttrici (saranno prese in considerazione sottomarche): Good Year, Continental, Pirelli, Michelin, Uniroyal, Hankook, Kleber., Bridgestone e Yokohama;
- anno di produzione dei pneumatici non antecedente al 24° mese rispetto a quello di consegna.

Le ditte interessate, in sede di domanda di partecipazione alla gara dovranno indicare le marche di coperture che intendono fornire in caso di aggiudicazione del contratto.

Previa autorizzazione scritta potranno essere forniti pneumatici del tipo "4 stagioni"; in tal caso dovranno essere concordate e stabilite per iscritto la marca e la tipologia degli pneumatici.

La ditta che effettuerà il servizio dovrà certificare alla fine di ciascun anno che almeno il 20 % del totale dei pneumatici sostituiti è ricostruito a norma dell'art.52, comma 14, della Legge 28/12/2001 n.448.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

Art. 11 – Interventi esclusi dall'appalto

1. Restano esclusi dall'appalto gli interventi e le riparazioni derivanti da sinistro o da atti vandalici che potranno, a discrezione del Comune, essere comunque affidati alla Ditta aggiudicataria, previa presentazione di preventivo ed autorizzazione della stazione appaltante.
2. Restano, altresì, escluse le verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento che verranno effettuate presso officine debitamente autorizzate al rilascio delle relative certificazioni.

Art. 12 - Modalità di espletamento del servizio

1. La consegna dei veicoli oggetto di riparazione avverrà a cura del personale Comunale presso l'officina o il centro che la Ditta aggiudicataria avrà indicato a norma dell'articolo 15 come officina per la presa in consegna dei mezzi.
2. Se espressamente richiesto dal Referente tecnico dell'autoparco, prima di procedere alla riparazione, la ditta aggiudicataria dovrà predisporre entro **DUE giorni lavorativi** dal ricovero del mezzo un dettagliato preventivo di spesa per ogni mezzo per il quale verrà richiesto, da inoltrare al Referente tecnico anche via fax, a seguito del quale l'Amministrazione valuterà se procedere o meno all'intervento. Il compenso per i preventivi s'intendono compresi nei singoli prezzi unitari dell'elenco prezzi.
3. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare gli interventi nel più breve tempo possibile, nel rispetto dei livelli di servizio di seguito specificati, fatti salvi interventi riconosciuti dal Comune come particolarmente gravosi, i cui tempi di intervento saranno specificamente concordati:
 - a. **Manutenzione Ordinaria:** l'erogazione del servizio sarà concordata con il Comune con almeno 10 (dieci) giorni lavorativi di anticipo rispetto al supposto limite di raggiungimento km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione. **I mezzi devono essere restituiti riparati entro 1 giorno dall'accettazione del veicolo** da parte dell'officina, fatto salvo cause di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla volontà della Ditta appaltatrice che dovranno essere debitamente comprovate;
 - b. **Manutenzione straordinaria:** Nel servizio di assistenza e manutenzione **straordinaria i mezzi devono essere restituiti riparati entro 3 giorni dall'accettazione del veicolo** da parte dell'officina, salvo eccezioni dovute a comprovate cause di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla volontà della Ditta appaltatrice che dovranno essere debitamente comprovate;
 - c. **Pneumatici:** le riparazioni dovranno essere effettuate **alla consegna del veicolo e ultimate entro 1 giorno dall'accettazione del veicolo** da parte dell'officina, fatto salvo cause di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla volontà della Ditta appaltatrice che dovranno essere debitamente comprovate.
4. Qualora, per la maggiore consistenza degli interventi da eseguire sul veicolo o per altre cause non imputabili all'appaltatore, occorra un tempo superiore a quello utile suddetto, l'appaltatore stesso dovrà fare esplicita domanda di deroga, adeguatamente motivata, al Referente tecnico dell'Autoparco del Comune che, verificatane l'ammissibilità, provvederà a concordare con l'appaltatore il nuovo tempo utile per l'ultimazione dei lavori.
5. Qualora nel corso dell'esecuzione delle prestazioni si rendesse necessario o comunque opportuno eseguire interventi non indicati nel preventivo e/o nell'ordine di riparazione, la ditta aggiudicataria ne dovrà dare tempestivo avviso all'Amministrazione comunale, indicandone gli ulteriori costi. Tali prestazioni impreviste potranno essere eseguite solo dopo apposita autorizzazione senza la quale non saranno riconosciute.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

6. La richiesta di pneumatici nuovi sarà effettuata dal Referente tecnico dell'autoparco, il quale invierà la richiesta alla ditta appaltatrice che provvederà ad effettuare la sostituzione richiesta entro 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dal giorno di ricezione dell'ordine (escluso dal conteggio).
7. La Ditta, al riguardo, dovrà immediatamente segnalare l'indisponibilità momentanea, totale o parziale, dei materiali. In tale evenienza, i termini dell'intervento potranno essere portati a sette giorni lavorativi, trascorsi i quali l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere diversamente, applicando le penali previste ed addebitando all'Impresa eventuali costi sostenuti.
8. L'Impresa inoltre, dovrà comunicare l'eventuale sostituzione e/o esaurimento degli pneumatici del listino di riferimento contrattuale, purché aventi le medesime caratteristiche di cui al presente capitolato speciale.
9. In caso di esigenza e a insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, la consegna di coperture entro e non oltre il termine massimo di tre giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, ovvero entro e non oltre il minor termine eventualmente offerto dal Fornitore. Anche nel caso di consegne urgenti, il Fornitore avrà diritto solo ed unicamente al pagamento del corrispettivo dell'ordine determinato sulla base degli sconti offerti in sede di gara. Per le consegne urgenti, pertanto, non dovrà essere previsto alcun onere aggiuntivo (a qualsiasi titolo) o sovrapprezzo.
10. Non appena ultimate le prestazioni, la Ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Comunale per il ritiro dei mezzi.
11. Alla consegna delle forniture e/o lavorazioni richieste, la ditta aggiudicataria dovrà tassativamente rilasciare apposita bolla di accompagnamento, debitamente compilata in tutte le sue parti, che deve contenere:
 - a. il n° del buono d'ordine che autorizza la prestazione;
 - b. il numero di targa del veicolo oggetto d'intervento;
 - c. i chilometri rilevati al momento della presa in carico;
 - d. data di presa in carico del veicolo;
 - e. data di consegna del veicolo;
 - f. l'elenco dettagliato dei lavori effettuati, con indicazione delle ore di manodopera e di eventuali ricambi sostituiti, comprensivi dei rispettivi importi economici.
12. Tale bolla dovrà essere firmata per presa visione, dal Referente tecnico dell'autoparco o suo delegato al momento del ritiro dell'automezzo.

Art. 13 - Prescrizioni tecniche

1. Le prestazioni devono essere eseguite a perfetta regola d'arte e con l'impiego di materiali delle migliori qualità, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato. In particolare:
 - a. fatto salvo quanto indicato al comma 2, i pezzi di ricambio devono essere esclusivamente quelli originali di fabbrica dei veicoli, qualora ancora prodotti e presenti sul mercato, e, salvo i casi in cui non fosse previsto, tutti i pezzi di ricambio dovranno riportare la marcatura CE. L'utilizzo di ricambi non originali potrà essere eseguito solo in casi eccezionali e esclusivamente dietro apposita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

- b. i prodotti vernicianti dovranno essere di ottima qualità e dovranno essere fornite schede tecniche dei prodotti. Qualora ritenuti non idonei dovranno essere sostituiti con altri;
 - c. l'Appaltatore dovrà fornire idonea garanzia dei pezzi sostituiti;
 - d. l'Appaltatore è tenuto ad effettuare e/o a far effettuare gli interventi di revisione entro i termini di legge;
 - e. gli pneumatici dovranno essere caratterizzati da elevata classe di efficienza (classe "A" e basso livello di rumore) per il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla normativa europea (Reg. CE n. 1222/2009 "Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali"). Le coperture dovranno, quindi, recare i contrassegni già in uso nella produzione industriale ed essere corredate di della misura, dell'indice di carico e di velocità, del tipo, della data di costruzione (settimana ed anno) e della nazionalità di produzione.
2. Per i mezzi riportanti la dicitura "taglio fondi", al fine di contenimento delle spese è previsto quanto segue:
- a. nessun intervento di carrozzeria;
 - b. utilizzo di ricambi non originali ma comunque adatti allo scopo;
 - c. effettuazione dei soli interventi necessari per garantire la funzionalità in sicurezza: freni, pneumatici (ammessi anche i ricostruiti), verifiche periodiche di legge.
3. I tecnici dell'Amministrazione Comunale avranno la facoltà verificare le riparazioni presso l'officina nonché la rispondenza dei ricambi e la relativa provenienza.
4. La verifica riguarderà sia la consistenza delle prestazioni sia il modo di esecuzione delle stesse.
5. La Ditta aggiudicataria potrà procedere allo smaltimento delle parti di ricambio solo successivamente all'esito positivo della verifica.

Art. 14 - Obblighi generali dell'aggiudicatario

- 1. L'officina dovrà essere attrezzata con tutto ciò che è necessario per effettuare le riparazioni.
- 2. Gli stessi requisiti dovranno essere posseduti dai centri ove verrà svolta la prestazione.
- 3. La stazione appaltante potrà verificare sia in fase di aggiudicazione che durante la validità dell'appalto, il possesso e il mantenimento dei requisiti dell'impresa generali e di quelli oggetto di valutazione dichiarati in sede di offerta, per un controllo della capacità di esecuzione degli interventi, delle attrezzature e dei locali.
- 4. La mancanza dei requisiti comporterà, previa eventuale diffida sulla regolarizzazione, la risoluzione del contratto.
- 5. La ditta offerente dovrà avere una capacità di lavorazione su almeno tre veicoli in contemporanea, senza che la stessa ditta, a causa di un impegno particolare di postazioni (ponti e/o buche) di personale e di attrezzature, richieda un incremento dei costi di lavorazione.
- 6. La Ditta appaltatrice è responsabile per danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio, utilizzo di ricambi non originali e danni conseguenti, ritardi nella riconsegna dei mezzi per propria negligenza o imperizia.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

7. In caso di riscontrate difformità agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica la Ditta appaltatrice è tenuta, nel termine di 48 ore da specifica contestazione da parte della stazione appaltante e con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi/di riparazione o a sostituire i pezzi o le coperture contestate.
8. Qualora l'Amministrazione, prima del ritiro del mezzo riparato, intendesse effettuare controlli che richiedono lavori di smontaggio e rimontaggio, la Ditta appaltatrice è tenuta ad eseguirli sotto la sua responsabilità.
9. In caso di esito sfavorevole del controllo la medesima è tenuta ad eseguire nuovamente il lavoro a perfetta regola d'arte ed a sostituire gli eventuali ricambi non originali, il tutto interamente a sue spese e fatto salvo l'addebito della penale prevista dal successivo art. 22.
10. In ogni caso la ditta appaltatrice si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
11. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula, resteranno ad esclusivo carico della Ditta appaltatrice, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo pattuito.

Art. 15 - Obbligazioni particolari dell'aggiudicatario

1. La Ditta appaltatrice s'impegna espressamente a:
 - a. **comunicare, entro e non oltre dieci giorni dall'aggiudicazione, i riferimenti relativi la sede (ufficio, magazzino, officina...) ovvero l'elenco dei centri convenzionati o delle officine consorziate** ove verranno eseguite le prestazioni oggetto della presente procedura, corredato dei relativi documenti giustificativi. Per ogni eventuale sede dovrà esse indicata **la denominazione sociale e l'indirizzo, il tipo d'assistenza prestata (meccanico, elettrauto, gommista, carrozziere), il nominativo del referente, il numero di telefono, fax e posta elettronica, per garantirne la reperibile da parte del Referente tecnico dell'autoparco, e dovrà avere un'apertura di otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì;**
 - b. **comunicare per iscritto, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, il nome di un proprio referente tecnico** che risulterà l'unico interfaccia con l'Amministrazione comunale per quanto riguarda lo svolgimento dell'appalto. Il referente per conto della Ditta avrà, a sua volta, come interlocutore il Referente tecnico dell'autoparco individuato dal Comune;
 - c. Impiegare, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per l'esecuzione del servizio, che dovrà essere adeguato per numero e qualificazione professionale;
 - d. predisporre tutti gli strumenti atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e. manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - f. non divulgare informazioni di cui può venire a conoscenza nell'esecuzione del servizio;
 - g. comunicare con almeno 30 giorni di anticipo la chiusura per ferie, festività nazionali e patronali e con congruo anticipo eventuali altre chiusure dell'Officina o dei centro convenzionati/consorziate e l'adozione delle misure organizzative alternative necessarie per garantire comunque il servizio.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

2. La mancata comunicazione dei centri di assistenza convenzionati/consorzati nei termini prescritti o la mancata rispondenza tra quanto dichiarato in sede di gara e gli elenchi presentati con la suddetta comunicazione, comporteranno la revoca dell'aggiudicazione e l'affidamento del servizio alla ditta concorrente seconda classificata.
3. La ditta aggiudicataria deve garantire, per tutta la durata del contratto, il mantenimento dello stesso numero di centri eventualmente dichiarati in sede di gara. Qualora alcuni centri non intendano più collaborare con la ditta aggiudicataria, la stessa procederà all'attivazione di nuove convenzioni nello stesso ambito territoriale entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del centro di assistenza.
4. Qualora il servizio prestato da alcuni centri d'assistenza convenzionati/consorzati non sia ritenuto adeguato, il Comune potrà richiedere alla ditta aggiudicataria l'attivazione di nuove convenzioni nello stesso ambito territoriale.

Art. 16 - Responsabilità verso i dipendenti

1. La Ditta appaltatrice si obbliga, e ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e d'indennizzo nei confronti dell'Amministrazione, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia assicurativa, assistenziale, previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, in particolare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. Il personale addetto al servizio dovrà, pertanto, essere opportunamente addestrato, istruito e dotato, ove necessario, di mezzi di protezione idonei in relazione ai servizi da svolgersi.

Art. 17 - Responsabilità verso l'Amministrazione e copertura assicurativa

1. E' fatto obbligo all'Appaltatore adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a evitare danni a cose e/o persone.
2. Ogni danno che, in relazione all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse, derivasse al Comune, e/o a terzi in genere, si intenderà attribuito alla responsabilità del Fornitore stesso senza riserve e/o eccezioni.
3. Pertanto il Comune, i suoi amministratori e dipendenti sono da intendersi esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse.
4. A tal fine, prima della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, a copertura di tutti i rischi per la responsabilità civile, avente una durata pari a quella del contratto e con i massimali minimi di seguito previsti
 - € 1.000.000,00 (cinquecentomila/00) per ogni **sinistro**;
 - € 1.000.000,00 (cinquecentomila/00) per **persona**;
 - € 500.000,00 (cinquantamila/00) per danni a **cose e/o animali**;
5. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

6. La Polizza deve prevedere, altresì, l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso il Comune nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza dell'appalto, qualunque ne sia la causa.
7. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.
8. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente art. è condizione essenziale per il Comune e pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva prestata a norma del disciplinare di gara e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
9. Qualora l'Impresa sia un'associazione o un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall'art. 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e s. m. i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 18 - Tutela della riservatezza dei dati personali e Codice di Comportamento

1. Ai sensi dell'art. 28 e 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s. m. e i., l'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, designa l'Impresa Appaltatrice quale Responsabile del trattamento dei dati personali che la stessa acquisirà per effetto dello svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato per tutto il periodo di validità dello stesso.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione di diritto del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibile, che – pur non venendo materialmente allegato al presente Capitolato – è pubblicato e consultabile sul sito internet del Comune al seguente link: <http://www.comune.alessandria.it/Amministrazionetrasparente/personale/Codicidisciplinari>.

Art. 19 – Clausola di riservatezza

1. Il Comune s'impegna a non divulgare a terzi le informazioni di natura tecnica, commerciale, industriale o amministrativa delle quali è venuto a conoscenza in ragione del presente Capitolato e/o nell'espletamento del relativo servizio, salvo il caso in cui ricorrano i presupposti per l'accoglimento del diritto di accesso a tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.
2. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, s'informa che i dati forniti sono trattati dal Comune di Alessandria esclusivamente per le finalità connesse alle operazioni di espletamento della gara e della stipula del contratto, oltre che nel caso di contenzioso inerente la presente procedura di gara, fatta salva la normativa del diritto all'accesso degli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990.
3. I dati forniti verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Capo V – CONTROLLO, RICHIAMI E APPLICAZIONE PENALI

Art. 20 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

1. Il Comune verifica il regolare andamento del servizio da parte dell'Appaltatore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. E' nella facoltà del Direttore dell'esecuzione del contratto eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e delle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente agli impianti.
3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto aggiudicatario.
4. Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.

Art. 21 – Richiami e diffide in corso di esecuzione

1. Ove in fase di controllo della corretta esecuzione del servizio emergano inadempimenti o l'Appaltatore si sia reso colpevole di negligenza o frode o inopportuno sospenda le lavorazioni oggetto del presente appalto o si riscontri un vizio nella qualità dei materiali, la stazione appaltante potrà sospendere o respingere le forniture e procede alla contestazione formale delle inadempienze ravvisate, assegnando un termine massimo di 10 giorni per il corretto adempimento.
2. L'Appaltatore entro il termine di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica della contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte all'Amministrazione Comunale.
3. Il Comune, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può revocare, modificare o confermare la contestazione iniziale e applicare le penali previste dall'art. 22 ordinando l'esecuzione d'ufficio in danno.
4. Le spese per l'esecuzione d'ufficio saranno notificate alla ditta appaltatrice.
5. Dopo la terza inadempienza, il Comune ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'impresa appaltatrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, comma 2, del C.C., e, conseguentemente, procedere, senza bisogno di messa in mora, con l'incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 4 del Capitolato e con l'esecuzione della prestazione in danno alla ditta, a carico della quale resterà ogni onere aggiuntivo rispetto all'importo convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 22 – Penalità: fattispecie e importi

1. Fatto salvo e impregiudicato l'ulteriore risarcimento del danno, il Comune potrà applicare le seguenti penali:
 - a. Mancata comunicazione delle informazioni e del nominativo del referente di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) e b) nei tempi ivi previsti, € 1.500,00 per ogni giorno di ritardo;
 - b. Mancata tenuta della scheda tecnica degli interventi di cui all'art. 10, comma 5, € 1.000,00 per ogni mancanza rilevata;
 - c. In caso di ritardo nella trasmissione del preventivo rispetto ai termini indicati nell'art. 12, comma 2, € 200,00 al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo e per ogni mezzo, sempre che il ritardo non sia imputabile a cause di forza
 - d. Mancato rispetto della tempistica di cui all'art. 12, comma 3, lettera a), € 200,00 ogni ora lavorativa o frazione di ora di ritardo. Se il ritardo supera i tre giorni lavorativi l'Amministrazione dandone

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

semplice comunicazione potrà effettuare l'intervento presso altra officina con costi completamente a carico dell'Appaltatore, applicando comunque la sanzione;

- e. Mancato rispetto della tempistica di cui all'art. 12, comma 3, lettera b), € 200,00 per ogni giorno naturale e consecutivo. Se il ritardo supera i cinque giorni lavorativi l'Amministrazione, dandone semplice comunicazione, potrà effettuare l'intervento presso altra officina con costi completamente a carico dell'Appaltatore, applicando comunque la sanzione;
- f. Mancato rispetto della tempistica di cui all'art. 12, comma 3, lettera c), € 200,00 ogni ora lavorativa o frazione di ora di ritardo. Se il ritardo supera il giorno lavorativo l'Amministrazione dandone semplice comunicazione potrà effettuare l'intervento presso altro soggetto con costi completamente a carico dell'Appaltatore, applicando comunque la sanzione;
- g. Mancato ed ingiustificato rispetto della tempistica di cui all'art. 12, comma 6, € 200,00, ogni ora lavorativa o frazione di ora di ritardo. Se il ritardo supera il giorno lavorativo l'Amministrazione dandone semplice comunicazione potrà effettuare l'intervento presso altro soggetto con costi completamente a carico dell'Appaltatore, applicando comunque la sanzione;
- h. Mancato ed ingiustificato rispetto della tempistica di cui all'art. 12, comma 7, € 1.500,00. L'Amministrazione dandone semplice comunicazione potrà effettuare l'intervento presso altro soggetto con costi completamente a carico dell'Appaltatore, applicando comunque la sanzione;
- i. prestazioni non eseguite conformemente al capitolato, con materiali non della migliore qualità, € 1.500,00 rispetto ad ogni contestazione e per ogni mezzo;
- j. reiterazione degli interventi contestati in ritardo rispetto al termine di cui all'art. 14, comma 7, € 200,00 per ogni giorno di ritardo o frazione, rispetto ad ogni contestazione e per ogni mezzo;
- k. condizioni di sicurezza del lavoro difformi dagli obblighi di legge: € 1.500,00 per ogni contestazione;
- l. violazione degli obblighi di riservatezza o di trattamento dei dati: € 1.000,00 per ogni contestazione
- m. per ogni singolo altro inadempimento non espressamente previsto alle lettere precedenti si applica una penale compresa tra € 200,00 e € 2.000,00, commisurata alla natura ed alla gravità del fatto od omissione.

2. Le penali possono trovare applicazione in concorso tra loro.

3. In caso di recidiva il Comune può applicare le penali per importo doppio rispetto a quello stabilito al comma 1. Ai fini del presente comma si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 giorni dal precedente evento che abbia comportato l'applicazione della stessa penale.

4. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale dell'appalto.

5. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale è facoltà, per l'Amministrazione Comunale, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

6. L'applicazione della penale non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità che si è assunto con la stipula del contratto e di quelle che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempimento dello stesso.

7. L'ammontare delle penalità è addebitato all'Appaltatore decurtando il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente sul primo pagamento in scadenza ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

8. In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 9 dell'art. 4.

Capo VI – PAGAMENTI

Art. 23 – Corrispettivo e pagamenti

1. Il prezzo che sarà corrisposto per le varie lavorazioni è quello indicato nell'Elenco prezzi presentato in sede di gara, come rideterminato sulla base del ribasso offerto.
2. Sulle somme dovute saranno operate le eventuali ritenute per gli importi spettanti all'Amministrazione a titolo di penale ovvero di ogni altro eventuale indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
3. L'Appaltatore dovrà fatturare le competenze spettanti al Comune di Alessandria, Direzione Economato, Gare e Acquisti, Piazza della Libertà, 1, 15121 ALESSANDRIA, codice univoco **ZMTNEY**, indirizzo PEC: comunedialessandria@legalmail.it.
4. Le fatture dovranno contenere le seguenti specificazioni:
 - a. riferimento numero del buono d'ordine e del numero della bolla di accompagnamento;
 - b. indicazione degli estremi di identificazione del mezzo;
 - c. indicazione sintetica delle attività svolte sul mezzo;
 - d. indicazione delle ore di lavoro e delle corrispondenti risultanze economiche in base al corrispettivo orario di aggiudicazione;
 - e. specificazione dei pezzi di ricambio forniti con indicazione dello sconto praticato in sede di gara;
 - f. specificazione del corrispettivo relativo alla fornitura di pneumatici con indicazione della marca e dello sconto praticato in sede di offerta;
 - g. indicazione del codice di riferimento ricambio;
5. Accertata la corrispondenza della fornitura erogata rispetto alle previsioni contrattuali, si provvederà alla liquidazione della fattura emessa.
6. Ai sensi di quanto stabilito dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D. Lgs. 09-11-2012, n. 192, Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, previo accertamento del Direttore dell'esecuzione della verifica della correttezza qualitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento sarà interrotto dalla data di contestazione dell'Amministrazione.
7. In tal caso la Ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni, né altra pretesa.
8. Il pagamento avverrà a seguito dell'esito positivo sulla correttezza contributiva, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e s.m. e i. (DURC).
9. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

Art. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti.
2. A tal fine, l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
3. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 giorni dal loro verificarsi. L'Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Il CIG (codice identificativo gara) sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura.
4. Il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo legale.
5. L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l'esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata.
6. L'Appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Alessandria della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 25 – Sospensione dei pagamenti

1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio fino a quando il medesimo non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'Impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.
3. Il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l'Amministrazione, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato garanzia di cui all'art. 4.

Capo VII – CESSIONI E MODIFICHE ATTINENTI L'APPALTATORE

Art. 26 – Subappalto

1. E' vietato il subappalto totale delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato.
2. Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

3. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando le parti del servizio che intenda subappaltare. In caso di mancata produzione di tale dichiarazione il subappalto non potrà essere autorizzato.
4. In caso di subappalto si applica l'art. 118 del Codice dei Contratti ed il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti nell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.
5. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82 e s.m. e i. e la risoluzione di diritto del Contratto.
6. L'esecuzione delle prestazioni affidate un subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 27 – Cessione del contratto, modifiche delle ragione sociale e Subentro

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena la nullità dello stesso, e questa non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'Aggiudicatario che, in caso d'inadempimento, incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente Capitolato.
2. E' fatto, comunque, salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice degli Appalti in merito ad eventuali modifiche e variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'Impresa aggiudicataria.
3. La comunicazione di variazione di cui al comma 2 è corredata da copia dell'atto notarile con il quale questa è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
4. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 2 e 3, le fatture eventualmente pervenute con la nuova intestazione non saranno liquidate.

Art. 28 – Cessione del credito

1. È ammessa la cessione dei crediti vantati dall'Aggiudicatario verso l'Amministrazione a condizione che il cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario finanziario di cui alle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Amministrazione.
2. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Aggiudicatario cedente.
3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente art., il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 29 – Fallimento o morte dell'Appaltatore

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s. m. e i..
2. In caso di morte e di subentro nell'attività da parte degli eredi, questi possono subentrare nella titolarità del contratto, fino allo scadere dello stesso, ove siano mantenuti i requisiti e le condizioni per l'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato.
3. A tal fine, l'Amministrazione ha la facoltà di ratificare il subentro entro 30 giorni da quando questo ha avuto effetto ed è stato comunicato, previa verifica del possesso dei requisiti, ovvero di recedere dal

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

contratto senza che ciò determini la corresponsione di alcuna indennità o alcuna spesa ulteriore rispetto a quelle eventualmente maturate sino al recesso.

4. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi d'impresa individuale, la morte, interdizione o inabilitazione del titolare, comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 37, commi 18 e 19, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 263 e s.m..
5. Nelle ipotesi di cui ai commi in cui precedenti, qualora il rapporto contrattuale non possa proseguire ovvero il Comune non intenda autorizzare il subentro, l'esecuzione del servizio potrà essere affidata al concorrente che segue in graduatoria.

Capo VIII – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Art. 30 – Risoluzione del contratto

1. In caso d'inadempienza o irregolarità nell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore, il Comune di Alessandria, fatto salvo ogni diritto alla refusione degli eventuali danni e ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile previa contestazione dell'irregolarità o inadempimento a norma dell'art. 21.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, senza bisogno di messa in mora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi previste dagli articoli 4, 17, 18, 21, 22, 24 26 e 28 del presente Capitolato nonché nel caso in cui:
 - a. sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta;
 - b. situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Appaltatore;
 - c. cessione del contratto a terzi;
 - d. ripetute irregolarità o ritardi non giustificati nello svolgimento delle prestazioni contrattuali;
 - e. rifiuto della ditta fornitrice di sostituire la fornitura/lavorazione respinta;
 - f. non rispondenza della fornitura a quanto richiesto nel presente Capitolato speciale d'appalto;
 - g. dopo la stipula del contratto si accerti siano state prodotte false dichiarazioni;
 - h. violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne l'Azienda, da qualsiasi azione e pretesa relativa all'espletamento di quanto previsto nel presente Capitolato speciale d'appalto.
 - i. vengano meno i requisiti di carattere generale e morale;
 - j. vi sia sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione per causa non imputabile all'Appaltatore;
 - k. l'aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell'Ente;
 - l. ciò sia previsto da apposite disposizioni legislative;
3. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione ed è facoltà del Comune di Alessandria affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

4. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.
5. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Impresa inadempiente.
6. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 31 –Recesso

1. Il Comune di Alessandria (ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135 / 2012) ha diritto di recesso dal contratto stipulato in attesa di convenzioni CONSIP nel caso in cui venissero attivate nuove convenzioni relative al servizio oggetto della presente gara e i parametri qualità/prezzo diventassero migliorativi rispetto a quelli del contratto di appalto e l'Appaltatore rifiutasse di adeguarsi ad essi, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 15 giorni.
2. Il Comune in qualunque momento può comunicare all'impresa di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse.
3. In caso di recesso anticipato l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, alla restituzione della cauzione definitiva, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

CAPO IX - NORME FINALI

Art. 32 – Comunicazioni

1. Ai fini di quanto previsto dal presente Capitolato, tutte le comunicazioni intercorrenti fra il Comune e l'aggiudicatario dovranno essere effettuate preferenzialmente all'indirizzo PEC comunicato in sede di presentazione dell'offerta o a mezzo fax, solo in alternativa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nel domicilio legale indicato in contratto, fermo restando che, in quest'ultimo caso, i termini si considerano riferiti alla data di invio delle comunicazioni.

Art. 34 – Controversie

1. Per le controversie relative il presente Appalto è competente esclusivamente il Foro di Alessandria.
2. Non è ammesso l'arbitrato e, ai sensi dell'art. 241, comma 1bis, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m. e i., non è prevista clausola compromissoria.

Art. 35 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, trova applicazione:
 - a. Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e s.m.;
 - b. Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

- c. il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e s.m.;
- d. il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il nuovo Codice della Strada, e s.m.;
- e. il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, Codice Civile, e.s.m.;
- f. le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- g. le norme relative all'omologazione, alla revisione annuale ed ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere;
- h. le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia.

**Il Direttore
di Direzione**
Dott.ssa Orietta Bocchio